Parco dei Castelli Romani

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 27 *del* 23-07-2025

STRUTTURA PROPONENTE	**PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI**

OGGETTO:
Disposizioni per procedure autorizzative sul sorvolo di droni-UAS nel territorio gestito dal Parco Regionale dei Castelli Romani – Approvazione

BARBANTE CINZIA
2025.07.21 19:38:54 +0200
Signer:
DnQ=REBC202310273234156 8
CN=BARBANTE CINZIA
SN=TINIT-BRBCNZ64H67H404S
2.5.4.42=CINZIA
Public Key:
RSA/2048 bits

CIFERRI FRANCESCO
2025.07.21 09:35:42
CN=CIFERRI FRANCESCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits

L'estensore *(C. Barbante)* Il Direttore *(F. Ciferri)* Il Commissario

Il presente atto è formato da n. 4 pagine e n. 1 allegato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle Aree Protette"e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, n. 2 "Istituzione del Parco Regionale dei Castelli Romani" e s.m.i.;
visto l'art. 30 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 "Istituzione della Riserva naturale della Sughereta di Pomezia";
vista la Legge regionale 12 luglio 2022, n. 13 che stabilisce il subentro dell'ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani" al Comune di Anzio, nella gestione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara";
visto il decreto n. T00172 del 14 agosto 2023 del Presidente della Regione Lazio con cui è stato nominato il dott. Ivan Boccali quale Commissario straordinario dell'Ente Parco Naturale Regionale Castelli Romani;

visto l'art. 14 comma 6 delle Legge regionale 29/97 "Norme in materia di Aree Naturali Protette", come modificato dalla Legge regionale 10 agosto 2016 n. 12 "Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo";
visto il Decreto della Regione n. T00027 del 28 febbraio 2025 con il quale la Dott. Francesco Ciferri è stato nominato Direttore dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani;
visto lo Statuto dell'ente Parco Regionale dei Castelli Romani, adottato con deliberazione del Presidente dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani, n. 25 del 17/06/2022, e approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 10/05/2022 n. 274, pubblicata sul BURL n. 42 del 17/05/2022;
considerato il Piano di Assetto del Parco regionale dei Castelli Romani adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 21 maggio 2009, n. 23;
tenuto conto della Determinazione n. G07526 del 4 giugno 2019 - Regione Lazio - Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti avente per oggetto. "Valutazione ambientale strategica (VAS) - Parere favorevole motivato ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al Piano del Parco Regionale dei Castelli Romani;
considerato che l'art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i stabilisce che "*1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo*." e che "*3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati: […] h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo*." e che "*4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3*.";
considerato che ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 29/97 *"… sono comunque vietate le attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dall'art 11, comma 3, della legge 394/91*";
visto l'art.28 della L.R. 29/97 relativo a "Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione" che recita: "*Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991 …*";
dato atto che l'Ente Parco è privo del regolamento di cui all'art. 27 della L.R. 29 del 1997 e s.m.i. e di cui all'art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i.;
preso atto che pervengono all'Ente Parco richieste di N.O. per l'utilizzo di aeromobili senza equipaggio, Unmanned Aircraft System o droni (di seguito UAS) sul territorio pubblico e privato del

Parco Regionale dei Castelli Romani e che pertanto occorre disciplinare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di competenza dell'Ente Parco al fine di una valutazione dei possibili aspetti di incidenza ambientale;

considerato che l'utilizzo di droni-UAS sul territorio pubblico e privato del Parco Regionale dei Castelli Romani è potenziale causa di disturbo alla fauna selvatica, come previsto dall'art.11 della L. 394/91, principalmente all'avifauna stanziale durante la fase riproduttiva e a quella in fase di transito lungo i tragitti migratori che interessano il territorio del Parco, nonché alla fruizione e sicurezza pubblica (eventuale disturbo e pericolo per fruitori);

visto l'art. 793 del Codice di Navigazione "Divieto di sorvolo" che stabilisce che l'ENAC "*può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza o di ordine pubblico su richiesta della competente amministrazione*" e che su richiesta dell'Ente gestore dell'area protetta l'ENAC provvede a far pubblicare sia in AIP Italia *(Aeronautical Information Publication)* che sulla piattaforma D-Flight eventuali restrizioni di spazio aereo per le operazioni UAS;

vista la sezione ENR 5.6.1 dell'AIP Italia "Parchi naturali e zone soggette a protezione faunistica", allo scopo di tutelare l'ambiente di determinate zone protette, quali parchi naturali, aree di interesse biologico, faunistico, in base all'art.11 della L394/1991 e al provvedimento della D.G.A.C. n° 42/ 1060/R1/6-1-1 del 14-05-98, è vietato il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo a bassa quota a tutti gli aeromobili ed ai voli da diporto sportivo entro le Riserve Naturali, eccetto quando in emergenza o per operazioni di soccorso, spegnimento incendi o di interesse delle Riserve stesse, autorizzati dalla Direzione della Riserva;

considerate le limitazioni nell'utilizzo dello spazio aereo stabilite dall'ENAC, disponibili sul portale web D-Flight, con riferimento a tutto il territorio gestito dal Parco Regionale dei Castelli Romani;

visto il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;

visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24/5/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni;

visto il regolamento UAS-IT dell'ENAC, edizione 1 del 04/01/2021, che completa il quadro giuridico del suddetto Regolamento (UE) n. 2019/947 per le parti rimandate a disposizioni nazionali;

considerato che le suddette norme sono in continua evoluzione in ragione dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione sociale dell'uso degli UAS;

considerato l'attuale classificazione dei UAS e delle rispettive operazioni, nonché le qualificazioni dell'operatore/pilota adeguate al tipo di UAS da impiegare;

considerato di approvare l'allegato disciplinare per la definizione delle compatibilità e procedure autorizzative dell'Ente nel caso di sorvolo di droni – UAS nel territorio pubblico e privato gestito dal Parco Regionale dei Castelli Romani;

ritenuto opportuno adeguare il contributo per le spese d'istruttoria relativo alla richiesta di N.O. per l'utilizzo di droni-UAS sul territorio pubblico e privato gestito dal Parco Regionale dei Castelli Romani come di seguito specificato e con riferimento all'allegato Disciplinare:

Autorizzazione rilasciata per sorvoli effettuati di cui all'art. 4 per le ragioni di cui ai punti A, B C e D	gratuito
Autorizzazione rilasciata per sorvoli effettuati di cui all'art. 4 per i motivi di cui ai punti E e F	€ 100\gg
Autorizzazione rilasciata per sorvoli effettuati di cui all'art. 4 per i motivi di cui al punto G	€ 500\gg

preso atto del parere favorevole del Direttore Dott. Francesco Ciferri, in merito alla regolarità dell'atto;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di approvare l'allegato disciplinare sull'utilizzo degli aeromobili senza equipaggio, Unmanned Aircraft System o droni – UAS nel territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani;
- di dare mandato al Direttore dell'Ente Parco di attivare le procedure necessarie alla opportuna applicazione del suddetto disciplinare e di darne adeguata diffusione tramite i mezzi di comunicazione dell'Ente;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Regionale Ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nell'Albo Pretorio e su Amministrazione Trasparente dell'Ente Parco (all'interno del sito istituzionale www.parcocastelliromani.it).

Il Comm dinario
l

Allegato al Decreto Commissario Straordinario n. XX del XX/XX/XXXX

DISCIPLINARE SUL SORVOLO DI DRONI/UAS NEL TERRITORIO GESTITO DAL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

PREMESSA

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle Aree Protette” e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 recante “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984, n. 2 “Istituzione del Parco Regionale dei Castelli Romani” e s.m.i.;
vista l’art. 30 della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Istituzione della Riserva naturale della Sughereta di Pomezia”;
vista la Legge regionale 12 luglio 2022, n. 13 che stabilisce il subentro dell'ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani" al Comune di Anzio, nella gestione della Riserva naturale regionale "Tor Caldara";
visto lo Statuto dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, adottato con deliberazione del Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, n. 25 del 17/06/2022, e approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 10/05/2022 n. 274, pubblicata sul BURL n. 42 del 17/05/2022;
considerato il Piano di Assetto del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo 21 maggio 2009, n. 23;
tenuto conto della Determinazione n. G07526 del 4 giugno 2019 - Regione Lazio - Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti avente per oggetto. “Valutazione ambientale strategica (VAS) - Parere favorevole motivato ai sensi dell'art.15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo al Piano del Parco Regionale dei Castelli Romani;
dato atto che l’Ente Parco è privo del regolamento di cui all’art. 27 della LR 29 del 1997 e s.m.i. e di cui all’art. 11 della Legge 394 del 1991 e s.m.i.;
considerato altresì che ai sensi dell’art. 27 comma 2 della L.R. 29/97 “sono comunque vietate le attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna e i rispettivi habitat”;
considerato quanto previsto dall’art. 11, comma 3, della legge 394/91, sono vietati:“…lett. h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo” e che al comma 4:“ Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3”;
considerate le limitazioni nell’utilizzo dello spazio aereo stabilite dall’ENAC, disponibili sul portale web D-Flight, con riferimento al territorio in gestione del Parco Regionale dei Castelli Romani;
visto il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile;

visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24/5/2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e le sue successive modificazioni.
visto il regolamento UAS-IT dell'ENAC, edizione 1 del 04/01/2021, che completa il quadro giuridico del suddetto Regolamento (UE) n. 2019/947 per le parti rimandate a disposizioni nazionali;
considerata l'attuale classificazione dei UAS e delle rispettive operazioni, nonché le qualificazioni dell'operatore/pilota adeguate al tipo di UAS da impiegare;
considerato di approvare il seguente disciplinare per la definizione delle compatibilità e delle procedure autorizzative dell'Ente nel caso di utilizzo dei UAS nel territorio di gestione del Parco Regionale dei Castelli Romani che insiste nei comuni di Albano Laziale, Anzio, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri;

SI STATUISCE

Art. 1 - Il presente disciplinare regolamenta l'utilizzo degli aeromobili senza equipaggio, Unmanned Aircraft System o droni (di seguito UAS), indipendentemente dalla loro massa, nel territorio gestito dal Parco Regionale dei Castelli Romani (di seguito Parco);

Art. 2 – Nel territorio gestito dal Parco Regionale dei Castelli Romani sono vietate le operazioni UAS (*decollo, sorvolo e atterraggio*) così come pubblicato su AIP Italia ENR 5.6.1 e sul portale internet D-Flight;

Art. 3 - In tutto il territorio gestito dal Parco, sia nelle aree private che nelle aree pubbliche, con l'esclusione delle aree militari nei casi previsti dalla legge, non è consentito il sorvolo di UAS per finalità ludico-ricreative, amatoriali o sportive (ivi compresa la pubblicazione sulle piattaforme social e internet in generale), fatto salvo i casi previsti dagli artt. 4 e 5. Resta salva la facoltà dell'Ente di stipulare apposite e separate convenzioni con altri Enti, Fondazioni e Associazioni pubblici/e o private che svolgano comunque funzioni pubbliche o di preminente rilievo pubblico.

Art. 4 - Il sorvolo di UAS nel territorio gestito dal Parco è sottoposto a preventivo Nulla Osta ambientale dell'Ente Parco, con le modalità di cui all'art. 12 del presente disciplinare per comprovate finalità di:
a) ricerca scientifica e/o documentaristica;
b) giornalistica e/o di rilievo comunque tecnico;
c) di pubblico interesse;
d) di promozione dell'area protetta;
e) di sicurezza e vigilanza e/o gestione di tenute e aziende agricole private;
f) di riproduzione di eventi sportivi o ludico-ricreativi ritenuti in deroga all'art. 3 di particolare pregio dall'Ente per motivi di promozione, ricerca, tutela e sviluppo del territorio;

g) di altro interesse legittimo opportunamente documentato, di riprese televisive o cinematografiche o riprese di eventi speciali pubblici o privati non ricompresi nella lettera precedente.
Per i Nulla Osta rilasciati dall'Ente Parco per le finalità delle lettere a), b), c), d), non è prevista la corresponsione di alcun pagamento, per i Nulla Osta rilasciati dall'Ente Parco per le finalità di cui alle lettere e) e f) è previsto il versamento all'Ente Parco di un corrispettivo pari a 100,00€ al giorno, mentre per i Nulla Osta rilasciati dall'Ente Parco per le finalità di cui alla lettera g) è previsto il versamento all'Ente Parco di un corrispettivo pari a 500,00€ al giorno.

Art. 5 - Il sorvolo di UAS nel territorio gestito dal Parco per comprovate e documentate finalità di attività di soccorso, di emergenza, di vigilanza di aree pubbliche di rilevante importanza in occasione di eventi particolari, di salvaguardia della pubblica incolumità e più in generale per attività di Polizia Giudiziaria è da ritenersi esentato dalla richiesta di Nulla Osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97, ma deve essere comunicato all'Ente Parco entro le 24 ore successive dalla fine del sorvolo.

Art. 6 - Nei terreni di proprietà privata, fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali necessarie autorizzazioni di altri enti preposti, è consentito il sorvolo di UAS solo nelle pertinenze degli immobili, corti, giardini e spazi attrezzati sportivi ivi presenti; il sorvolo su terreni privati di altra natura può essere autorizzato solo nei casi descritti all'Art. 4 previo Nulla Osta dell'Ente Parco.

Art. 7 - È responsabilità dell'operatore che il sorvolo dei UAS avvenga nel rispetto del regolamento ENAC vigente e dei vincoli e restrizioni dello spazio aereo vigenti sul luogo di impiego.

Art. 8 - È altresì responsabilità dell'operatore:
- avere esatta conoscenza del contesto del sorvolo, delle condizioni meteo e geomagnetiche;
- assicurarsi che l'uso del UAS non costituisca un pericolo per sé stessi e per gli altri;
- assicurarsi che siano rispettate le eventuali norme relative all'assicurazione del mezzo;
- accertare che tutte le persone coinvolte nell'operazione di sorvolo abbiano i titoli e i requisiti previsti dai regolamenti vigenti.

Art. 9 - In ogni caso, il sorvolo dei UAS nel territorio del Parco deve essere effettuato con modalità tali da arrecare il minimo disturbo alla fauna selvatica e alla fruizione umana, tali da garantire l'incolumità di cose, persone e animali.

Art.10 - Qualora ricorrano necessità sopraggiunte di tutela faunistica locale nel territorio del Parco l'Ente può comunque sospendere o revocare il Nulla-osta rilasciato nei casi di cui all'art. 4 con semplice comunicazione da inviarsi almeno 72 ore prima del previsto sorvolo, fatte salve le necessità sovraordinate e salvi, comunque, i casi di cui all'art. 5 del Disciplinare.

Art. 11 - L'Ente Parco è esonerato da qualsiasi responsabilità riguardante eventuali danni a cose, persone e animali derivanti dall'utilizzo di UAS o da operazioni ad esso riconducibili; è altresì

esonerato da ogni responsabilità riguardante l'utilizzo delle riprese fotografiche o video effettuate tramite il sorvolo del UAS e del relativo rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

Art. 12 - Le richieste di autorizzazione dell'Ente per il sorvolo di UAS, così come le comunicazioni successive nei casi di cui all'art. 5 del presente Disciplinare, devono essere effettuate dall'operatore incaricato tramite apposito modulo scaricabile dal sito web ufficiale, e devono contenere:

- generalità, indirizzo e contatti dell'operatore;
- eventuale incarico o delega all'utilizzo del UAS da parte del proprietario del terreno;
- abilitazioni al volo con UAS in possesso del pilota;
- caratteristiche tecniche e di eventuale identificazione del UAS;
- descrizione e finalità del sorvolo;
- planimetria dell'area, limiti, e quota del sorvolo/i;
- periodo, date, ricorrenza del sorvolo/i;
- dichiarazione del rispetto della normativa vigente in merito ai requisiti di operatore;
- dichiarazione di conformità del UAS utilizzato ed eventuale necessaria copertura assicurativa;

Art. 13 - Nel caso di violazioni a quanto stabilito dal presente disciplinare è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38 della L.R. 6/10/1997 n. 29.
Ove sussistano i presupposti indicati dall'Art. 13 comma 2 della L. del 24/11/1981 n. 689 (sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa) è disposto il sequestro cautelare del UAS, inteso come l'insieme dell'aeromobile, della console di comando e di eventuali altri componenti del sistema.

Il Commissario Straordinario

Av

Il Direttore Generale

Dr. Francesco Ciferri

CIFERRI FRANCESCO
2025.07.22 13:08:46
CN=CIFERRI FRANCESCO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
RSA/2048 bits